

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2434 DEL 30/12/2025

O G G E T T O

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTÀ DI CHIAMPO, IL CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI “S. ANTONIO” CHIAMPO E ALTA VALLE E L’AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E SOCIO-ASSISTENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ. ANNO 2026

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2493/25

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Con deliberazione n. 1403 del 29/08/2024 questa ULSS ha rinnovato l'accordo di programma tra la Città di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure domiciliari e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2025.

L'accordo, sottoscritto il 17/09/2024, ha come finalità l'integrazione socio sanitaria come indicato dal Piano Socio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 48/2018, che individua anche nella unificazione della rete dei produttori pubblici uno strumento fondamentale per un welfare di comunità.

In questo quadro istituzionale, il Comune di Chiampo già da alcuni anni, in esecuzione dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia, ha promosso un accordo di programma in collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e con il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle per integrare le funzioni dei servizi sociali e sanitari, offrendo ai cittadini adeguati percorsi unitari di assistenza domiciliare socio-sanitaria ed indirizzando le risorse verso le situazioni connotate da specifiche condizioni di debolezza socio-economica, correlate al grado limitazione dell'autonomia personale.

La successiva L.R. n. 9 del 04/04/2024 ha definito le funzioni e i compiti degli Enti e dei soggetti interessati alla promozione di un sistema integrato degli interventi, dei servizi sociali e socio-sanitari per garantire una pianificazione e una programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Il dettato normativo regionale punta alla realizzazione di detto sistema attraverso la costruzione di processi partecipati, l'integrazione con gli interventi e i servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, ecc. e con tutte le materie attinenti alle politiche del welfare.

Sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata, il Comune di Chiampo, con nota del 18/09/2025, ha proposto il rinnovo dell'accordo in parola, limitatamente all'anno 2026, in considerazione dell'introduzione della riforma degli Ambiti Territoriali di cui alla citata norma regionale, che dovrà perfezionarsi nel mese di aprile 2026, e che potrebbe richiedere di rivalutare i modelli di pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione integrata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari afferenti all'area della domiciliarità.

Questa Azienda ha espresso la propria disponibilità a garantire, fino al 31/12/2026, l'impegno già a suo tempo condiviso, salvo anticipato recesso in relazione all'attuazione della L.R. n. 9/2024, e nel rispetto dei reciproci ruoli definiti come segue:

- il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
- il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle come centro erogatore di servizi, autorizzato e accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002;
- l'Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio sanitarie del territorio.

A tal fine, si approva l'allegata appendice (all. 1) di rinnovo del citato accordo di programma, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti infine:

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed enti per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che detta disposizioni in merito ad accordi fra pubbliche amministrazioni;
- il Piano di Zona, approvato con deliberazione aziendale n. 477 del 30/03/2023, che sostiene lo sviluppo del lavoro di rete inteso come insieme di Soggetti collegati da rapporti di collaborazione appositamente progettati e strutturati allo scopo di pervenire ad un sistema integrato di servizi socio sanitari.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare fino al 31/12/2026 l'accordo di programma tra la Città di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure domiciliari e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, sottoscritto in data 17/09/2024, fatta salva la facoltà di recesso per le motivazioni indicate in premessa;
2. di approvare l'allegata appendice di rinnovo del citato accordo (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico di questa ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

N. di Rep. _____ del _____

ACCORDO DI PROGRAMMA REP. N. 889/2 DEL 17/09/2024 TRA LA CITTÀ DI CHIAMPO, IL CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI "S. ANTONIO" CHIAMPO E ALTA VALLE E L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI E SOCIO ASSISTENZIALI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ.

APPENDICE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2026

L'anno duemilaventicinque il giorno _____

TRA

il **COMUNE DI CHIAMPO** con sede a Chiampo in p.zza G. Zanella n. 42, codice fiscale 81000350249, partita I.V.A. 00292910247, qui rappresentato dal **Sindaco Dott. Negro Filippo**, in nome e per conto dell'Ente in parola, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, per brevità indicato anche "*il Comune*";

E

il **CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI "S. ANTONIO" CHIAMPO E ALTA VALLE** con sede a Chiampo in Via M.C. Merloni n. 10 codice fiscale/Partita IVA 00530590249, qui rappresentato **dal Dott. Tonin Alessandro, nella sua qualità di Presidente**, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Centro Assistenziale giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ per brevità indicato anche "*il CSA*";

E

l'**AZIENDA ULSS 8 BERICA** con sede a Venezia (C.F./P.IVA 02441500242) in Viale F. Rodolfi n. 27, qui rappresentata dalla **Dott.ssa Simionato Patrizia nella sua qualità di Direttore Generale**, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica, giusta propria deliberazione n. _____ del _____, per brevità indicata anche "*l' AULSS n. 8 Berica*";

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2024 è stato approvato l'“Accordo di Programma ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. tra il Comune di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS 8 Berica, per la disciplina del sistema delle cure domiciliari e socioassistenziali” nel territorio comunale, riferito al periodo 01/07/2024-31/12/2025”;
- il citato Accordo di Programma è stato stipulato tra i suddetti Enti in data 17/09/2024;
- il c. 1 dell'art. 12 del predetto Accordo di Programma che demanda a specifici “Protocolli Operativi” l'attuazione e l'erogazione dei seguenti interventi e servizi, previsti dall'art. 6 dello stesso accordo nonché la relativa gestione da parte del Comune e del Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle:
 - a. servizi a domanda individuale di “pasti” e di “assistenza domiciliare”;
 - b. servizi “innovati e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità”;
- con la deliberazione di Giunta Comunale m. 212 del 27/12/2024 sono stati approvati i Protocolli Operativi per la gestione e l'erogazione da parte del Centro Servizi Assistenziali S. Antonio Chiampo e Alta Valle” dell' Accordo di Programma Rep. n. 889/2 del 17/09/2024 di cui agli allegati sub A) e sub B) allegati al citato provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
- i rispettivi Protocolli Operativi Rep. n. 898/2 e Rep. n. 899/2, attuativi dell'accordo, sono stati sottoscritti in data 31/12/2024 dal Responsabile dell'Area 2^ “Servizi Demografici e Cimiteriali, Alla Persona, Scolastici – ICT – Trasparenza/Anticorruzione” del Comune di Chiampo e dal Segretario/Direttore del CSA di Chiampo, per quanto di rispettiva competenza;
- con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 27/12/2024 si è disposto che il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” per i soli servizi innovativi e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, provvede, in via del tutto sperimentale a definire e regolamentare in modo completo e autonomo, con propri atti, la gestione e l'erogazione dei servizi in parola, compresa l'assunzione delle relative spese e la riscossione delle tariffe a carico dell'utenza.
- il comma 1 dell' art. 17 del richiamato Accordo di Programma dispone che lo stesso abbia validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025;
- il successivo comma 2 del suddetto articolo 17 prevede che “*Alla scadenza del termine di cui al comma 1. l'accordo potrà essere rinnovato, su espressa volontà delle parti e mediante l'adozione di apposito provvedimento fino al 31.12.2026*”;

Vista la Legge Regionale del Veneto n. 9 del 04 aprile 2024 (BUR n. 44 del 09/04/2024) con la quale è stato approvato il nuovo “*Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali*”;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato dettato normativo regionale:

- Art. 5. 1, il quale dispone che i Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associata dell'ATS, quale dimensione

organizzativa necessaria, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali;

- Art. 8, commi 1, 2 e 3, che dispone la gestione della funzione socioassistenziale in forma associata e la realizzazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni sociali da parte dei Comuni attraverso un'ideale e stabile organizzazione, attraverso gli Ambiti territoriali Sociali, individuando, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica, di cui agli articoli 31 (Consorti) e 114 comma 1 (Aziende speciali);
- Art. 9, comma 1, che dispone la costituzione degli Ambiti territoriali sociali ricomprendendo, di norma, i Comuni compresi nel distretto dell'Azienda ULSS;
- Art. 11, che pone in capo al Comitato dei Sindaci di Ambito le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di competenza, tra le quali la definizione delle modalità istituzionali e delle forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi;
- Art. 19, che prevede l'attuazione da parte dei comuni, entro due anni dall'entrata in vigore della LR 9/2024, della forma associativa, nonché la trasmissione all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di un protocollo di intesa in cui si individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato;

Dato atto, che in forza della normativa regionale succitata e delle deliberazioni di Giunta Regionale attuative della stessa, sono a tutt'oggi in corso di definizione e conclusione a livello di ATS VEN 05-Arzignano le attività conseguenti alla realizzazione e alla costituzione dell'ATS nella forma associativa e giuridica prescelta, che subentrerà ai Comuni nella gestione dei servizi e nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la funzione, compresi i contratti/convenzioni per la fornitura di beni e servizi e quanto altro necessario per assicurare il regolare funzionamento dello stesso ATS;

Tenuto conto che la riforma degli Ambiti Territoriali Sociali, che dovrà concludersi nel mese di aprile 2026, porterà inevitabilmente a rivalutare i modelli di pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione integrata dei vari servizi, compresi i servizi socioassistenziali e tutti i servizi afferenti alla domiciliarità;

Dato atto che il nuovo ATS sarà presumibilmente operativo dal 2027 e si farà carico anche della gestione dei servizi oggetto dell'accordo in oggetto;

Considerato che gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, al fine di assicurare e garantire all'utenza la continuazione dell'erogazione dei servizi e degli interventi disciplinati dall'Accordo di Programma e dei rispettivi Protocolli Operativi, hanno espresso d'intesa, la volontà di rinnovare fino al 31/12/2026, salvo anticipato recesso, in relazione all'attuazione della L.R. n. 9/2024, dell'Accordo in argomento;

Viste in merito le seguenti deliberazioni adottate dalle parti con le quali si conferma il rinnovo fino al 31/12/2026, salvo anticipato recesso, dell'Accordo di Programma di cui trattasi, per i motivi suesposti:

- **Comune di Chiampo:** deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- **Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle:** deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;
- **Azienda ULSS n. 8 Berica:** deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____;

Ricordato che:

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra i soggetti ed gli Enti nello stesso articolo citati;
- per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 (Accordo fra Pubbliche Amministrazioni) della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che "...omissis...Le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune";
- che l'art. 2 lett. c) dello Statuto del Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle, prevede la possibilità di stipulare con Enti Pubblici e organismi privati convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari;

Tutto ciò premesso considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Validità delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Rinnovo dell'Accordo di Programma

L'Accordo di Programma Rep. n. 889/2 del 17/09/2024 con oggetto "Accordo di Programma tra la Città di Chiampo, il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure domiciliari e socioassistenziali a supporto della domiciliarità – periodo 01/07/2024-31/12/2025" è rinnovato fino al 31/12/2026, salvo anticipato

recesso, alle medesime condizioni sostanziali, clausole e patti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 dell'accordo stesso.

Art. 3 - Rinnovo dei Protocolli Operativi

Con successivi provvedimenti il Comune di Chiampo e il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo provvederanno, analogamente, a rinnovare alle medesime condizioni, patti e termini di cui al precedente punto 2 gli specifici Protocolli Operativi Rep. n. 898/2 e 889/2 del 31/12/2024, attuativi dell'Accordo in argomento.

Art. 4 - Rapporti e previsioni finanziarie

Rimane invariato e confermato per l'anno 2026, salvo recesso anticipato, quanto disciplinato dall'art. 15 dell'Accordo di Programma, con particolare riferimento al comma 1, che prevede il trasferimento della spesa per l'erogazione a carico del Comune dei servizi al CSA.

Si precisa che in esecuzione alla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 27/12/2024 il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" per i soli servizi innovativi e socio-assistenziali a supporto della domiciliarità, continuerà fino al 31/12/2026, salvo anticipato recesso, in via del tutto sperimentale a definire e regolamentare in modo completo e autonomo, con propri atti, l'attuazione e la gestione dell'erogazione dei servizi di cui al Protocollo Operativo Rep. n. 899/2 del 31/12/2024, compresa l'assunzione delle relative spese e la riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, mentre la competenza, anche finanziaria e tariffaria, dei servizi di "assistenza domiciliare" e di "pasti" disciplinati dal Protocollo Operativo Rep. n. 898/2 del 31/12/2024 rimarrà in capo al Comune per tutta la durata del rinnovo dell'accordo, salvo anticipato recesso.

Art. 5 - Clausola di invarianza

Rimangono ferme le condizioni sostanziali, le clausole e i patti contenuti nell'Accordo di Programma Rep. n. 889/2 del 17/09/2024 e dei relativi Protocolli Operativi di cui al precedente art. 3 per l'erogazione degli interventi, servizi e prestazioni socioassistenziali e domiciliari a favore dell'utenza nel territorio comunale.

Art. 6 - Integrazione dell'Accordo di Programma

La presente appendice forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma Rep. n. 889/2 del 17/09/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Chiampo

Il Sindaco Dott. Filippo Negro

Firmato digitalmente

Per il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Alta Valle

Il Presidente Dott. Tonin Alessandro

Firmato digitalmente

Per l'Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Direttore Generale Dott.ssa Simionato Patrizia

Firmato digitalmente